



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE);

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il quale dispone che il fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'articolo 9 in materia di "Fabbisogno, budget e spese di personale";

**VISTO** l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

**VISTO** l'articolo 1, comma 668, della predetta legge n. 205 del 2017 il quale prevede che, al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Sono esclusi dal citato comma 668 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811 dell'articolo 1 della medesima legge;

**VISTO** l'articolo 1, comma 670, della citata legge n. 205 del 2017 secondo cui "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari";

**VISTO** l'articolo 1, comma 671, della predetta legge n. 205 del 2017 che stabilisce che "gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2018 adottato ai sensi del comma 670 della citata legge n. 205 del 2017 con il quale sono state definite con l'allegato 1 le somme da assegnare agli Enti di ricerca vigilati dal MIUR;

**TENUTO CONTO** che alla data di elaborazione del presente decreto le verifiche previste dal comma 3 dell'articolo 1 del predetto DPCM 11 aprile 2018 non si sono ancora concluse e pertanto gli importi assegnati a ciascun ente per l'anno 2018 e 2019 sono quelli del medesimo provvedimento;

**TENUTO CONTO** degli accordi di collaborazione tra l'Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in base ai quali, sistematicamente e in modo consolidato nel tempo, l'INAF ha posto in essere contratti o altre forme di lavoro per 120 unità di personale i cui criteri corrispondono a quelli richiesti per l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 e per la cui stabilizzazione l'INAF, dovendo disporre di risorse certe e stabili, ha avanzato istanza di trasferimento dall'ASI della corrispondente quota dell'assegnazione ordinaria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2018, n. 163, emanato ai sensi del comma 633 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale sono state adottate disposizioni per le assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca;

**VISTO** in particolare il secondo e terzo periodo del comma 5, art. 1 del medesimo DM n. 163 del 2018 il quale prevede che *“a decorrere dal 1° maggio 2019, gli enti dovranno aver attivato tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione”*. Oltre detta data, *“le risorse assegnate e non utilizzate per tale finalità saranno compensate con le assegnazioni ordinarie del FOE e conseguentemente per le finalità del comma 633 attribuite, in misura proporzionale alle assegnazioni ricevute col presente decreto, agli altri Enti che alla medesima data hanno completato le assunzioni attribuite”*.

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2019, n. 240, con il quale si è provveduto a concedere la proroga richiesta dagli enti;

**TENUTO CONTO** che il sostituito comma 5, articolo 1, del medesimo decreto ministeriale n. 163 del 2018 tra l'altro prevede che *“a decorrere dal 30 novembre 2019, gli enti dovranno aver attivato tutti i contratti di cui sono stati destinatari di assegnazione. Oltre detta data, le risorse assegnate con il presente decreto ma non utilizzate sono ripartite tra tutti gli enti in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie per le finalità del comma 633”*.

**RITENUTO** di dover confermare a favore di ciascun ente, con questo provvedimento, nelle assegnazioni ordinarie le somme previste dal decreto ministeriale n. 163 del 2018 e rimettere all'esito degli effetti alla scadenza del 30 novembre 2019, la determinazione definitiva, ai sensi



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dell'ultimo periodo del comma 5, articolo 1, del medesimo DM 163/2018 e ss.mm.ii., delle quote spettanti a ciascuno con provvedimento dirigenziale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

**TENUTO CONTO** che al capitolo 7236, in continuità con quanto disposto inizialmente con il decreto 8 agosto 2017, n. 608, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritta, per l'anno finanziario 2019, l'assegnazione a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, da destinare all'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2020-2021 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2019 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca";

**CONSIDERATO** che il riparto deve essere effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività, da predisporre da parte degli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie per l'approvazione del Ministero, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR);

**VISTO** il Programma nazionale della ricerca (PNR) per il triennio 2011-2013, approvato con delibera CIPE n. 2/2011 del 23 marzo 2011, nel quale sono compresi alcuni progetti, denominati "Progetti Bandiera", proposti dagli enti di ricerca e altri ritenuti di interesse per il Paese, da avviare in relazione al reperimento di risorse disponibili;

**VISTO** il Programma Nazionale di Ricerca 2015-2020 (PNR), approvato con delibera CIPE n. 2/2016 del 1° maggio 2016;

**VISTO** il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, il quale dispone che *"per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a."*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 30 settembre 2010, in particolare l'articolo 7, comma 1, in base al quale la copertura delle spese a favore del PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Antartide) è assicurata dal MIUR attraverso l'assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 723/2009, che istituisce la nuova forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);

**CONSIDERATO** che l'Italia, a seguito di decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, partecipa agli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali;

**TENUTO CONTO** che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di "representing entity";

**TENUTO CONTO**, altresì, che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte delle "representing entity", necessari per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali da parte del MIUR a valere sul FOE, oltre eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti;

**VISTI** i pareri della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati (Cultura, scienza e istruzione) e della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Istruzione Pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) espressi nelle rispettive sedute del 18 settembre 2019 e del 24 settembre 2019 sull'Atto del Governo n. 100;

**TENUTO CONTO** che nei medesimi pareri sono state formulate le seguenti specifiche condizioni:

- a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del funzionamento e delle attività di ricerca in corso;
- b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali, previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione proporzionale agli Enti che se ne siano pienamente avvalsi.

**RITENUTO** di osservare le richiamate condizioni modificando alcune assegnazioni iniziali proposte con l'Atto del Governo 100;

**DECRETA**

**ART.1**

(Ripartizione e Tabelle)

1. La disponibilità complessiva del capitolo 7236, piano gestionale n. 1, pari a **€ 1.773.493.350** del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca", al netto dello stanziamento previsto



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dall'allegato 1 al DPCM 11 aprile 2018 riportato in premessa, pari a € 55.922.300 per l'anno 2019, è ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

2. La quota di disponibilità di cui alla tabella 1 pari a **1.741.738.236** è ripartita tra gli enti, come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite, che fanno parte integrante del presente decreto:

- a. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (tabella 5):

Assegnazione Ordinaria	592.694.275
Progettualità di carattere straordinario	36.900.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	30.940.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>660.534.275</b>

- b. All'Agenzia spaziale italiana (ASI) (tabella 6):

Assegnazione Ordinaria	€	77.788.397
Progettualità di carattere straordinario	€	350.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	€	420.000.000
Progetti Bandiera e Progetti di Interesse	€	12.080.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>€</b>	<b>510.218.397</b>

L'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" è riferita, prioritariamente, alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali.

- c. All'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (tabella 7):

Assegnazione Ordinaria	253.757.624
Progettualità di carattere straordinario	16.100.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	30.950.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>300.807.624</b>

- d. All'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (tabella 8):

Assegnazione Ordinaria	95.604.946
Progettualità di carattere straordinario	2.600.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	12.850.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>111.054.946</b>

- e. All'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (tabella 9):



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Assegnazione Ordinaria	65.306.736
Progettualità di carattere straordinario	750.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	3.900.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>69.956.736</b>

f. All'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (tabella 10):

Assegnazione Ordinaria	€	20.136.181
Attività di ricerca a valenza Internazionale	€	1.250.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>€</b>	<b>21.386.181</b>

g. All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS (tabella 11):

Assegnazione Ordinaria	15.114.332
Progettualità di carattere straordinario	2.400.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	2.200.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>19.714.332</b>

h. Alla Stazione zoologica "A. Dohrn" (tabella 12):

Assegnazione Ordinaria	€	13.604.643
Attività di ricerca a valenza Internazionale	€	940.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>€</b>	<b>14.544.643</b>

i. Ad Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park (tabella 13):

Assegnazione Ordinaria	€	8.722.007
Progettualità di carattere straordinario	€	1.000.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	€	17.360.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>€</b>	<b>27.082.007</b>

j. All'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (INDAM) (tabella 14):

Assegnazione Ordinaria	€	2.386.265
Progettualità di carattere straordinario	€	375.000
Attività di ricerca a valenza Internazionale	€	30.000
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>€</b>	<b>2.791.265</b>

k. Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (tabella 15):

Assegnazione Ordinaria	€	2.290.932
<b>ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA</b>	<b>€</b>	<b>2.290.932</b>



*Il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. All'Istituto italiano di studi germanici (tabella 16):

Assegnazione Ordinaria	€	1.356.896
ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA	€	1.356.896

3. I contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto.
4. La residua quota di **€ 31.755.114** delle disponibilità di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:
  - a) **€ 14.000.000** destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
  - b) **€ 12.364.653** destinati al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale importo è comprensivo della somma assegnata all'INDIRE dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 adottato ai sensi del comma 670 della citata legge n. 205 del 2017;
  - c) **€ 5.390.461** destinati al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché al percorso di stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 2) potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.
6. Le somme assegnate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 febbraio 2018, n. 163, emanato ai sensi del comma 633 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'esito degli effetti di cui al comma 5, dell'articolo 1 del medesimo decreto ministeriale n. 163/2018 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2019, n. 240, saranno rideterminate ed erogate con appositi decreti dirigenziali.
7. Le somme disposte all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 adottato ai sensi del comma 670 della citata legge n. 205 del 2017 saranno rideterminate ed erogate agli Enti con appositi decreti dirigenziali all'esito delle verifiche disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del medesimo DPCM.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**ART. 2**

(Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2020 e 2021)

1. Ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2020 e 2021, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica.
2. L'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2020 e 2021, con riferimento alla assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE.
3. Le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero.
4. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO  
Prof. Lorenzo Fioramonti